Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - strumento eccezionale

Descrizione

Secondo gli approdi della giurisprudenza federale in tema di prova testimoniale (CFA, Sez. I, n. 20/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 14/2024/2025; CFA, SS.UU., n. 8/2024/2025), i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso (CFA, Sez. I, n. 19/2023-2024) i procedimenti relativi alle infrazioni, oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, SS.UU., n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall'espressione "*necessità di provvedere*", cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021/2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l'audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022 e CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 59/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 9 dicembre 2024 (A.S.D. Casoria Calcio 2023 - sig. Ciro Cristiano/PFI)